



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*”;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 recante “*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*” ed in particolare l’art. 15 il quale, tra l’altro, prevede che, allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, possono prevedere la possibilità del Ministero di partecipare agli oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante “*Complettamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante “*Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di Cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;

**VISTO** l’articolo 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018 e l’articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che hanno previsto, nell’ambito del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro connesso al Reddito di cittadinanza, un incremento delle dotazioni organiche dei centri per l’impiego per complessive 11.600 unità di personale e oneri per complessivi 464 milioni di euro a decorrere dal 2021;

**VISTO** il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*” e, in particolare, l’articolo 12, comma 3-bis, recante “*Disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma di Reddito di cittadinanza*”;

**VISTO** l’ultimo periodo del citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 che prevede altresì la destinazione, a decorrere dall’anno 2021, ai centri per l’impiego di risorse a copertura degli oneri di funzionamento correlati all’esercizio delle relative funzioni;



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** l'Atto repertorio n. 61/CSR della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stata sancita l'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul *"Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro"*, in attuazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019;

**VISTO** il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 74 del 28 giugno 2019, recante *"Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del Lavoro"*;

**VISTA** la rettifica dell'Atto n. 61/CSR del 17 aprile 2019, recante *"Intesa sul Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro in attuazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26"*, di cui al Repertorio Atti n. 208/CSR del 18 dicembre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 59 del 22 maggio 2020 con il quale sono state adottate le modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro;

**VISTO** il decreto del Segretario Generale n. 123 del 4 settembre 2020, contenente la definizione dei contenuti minimi dei Piani regionali e delle modalità di rendicontazione delle attività realizzate in attuazione delle *"Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro"*, approvate con decreto ministeriale n. 59 del 22 maggio 2020 ed in particolare l'art. 2 dello stesso;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante *"Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione"* registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023, al numero 2963 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023 - Supplemento Ordinario n. 41) concernente la *"Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026"* e, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 3 dell'11 gennaio 2024, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 16, in data 18 gennaio 2024, con cui è stata disposta, nelle more del perfezionamento del processo di riorganizzazione ministeriale, l'assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'esercizio finanziario 2024 ai Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale generale titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai sensi del decreto del Presidente del



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, n. 140;

**CONSIDERATO** che, nella tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2024, le risorse stanziate quale contributo statale alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego sono appostate sul capitolo 1232 “*Contributo alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego*” - Missione 26 (Politiche per il lavoro) - Programma 10 – Azione 2 – “*Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori*” di competenza del centro di Responsabilità amministrativa 18 – “*Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative, e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

**VISTO** l'art. 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, il quale prevede che “*Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022*”.

**VISTE** le interlocuzioni con il Coordinamento Tecnico Stato-Regioni in esito alle quali si è addivenuti ai criteri di ripartizione, di cui al presente decreto, dello stanziamento di € 70 milioni previsto dall'art. 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

**VISTO** l'articolo 2, comma 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n 191;

**VISTA** la nota prot. n. 202412 del 19 luglio 2023 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, avente ad oggetto la necessità di garantire una coerente e omogenea applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativamente ai trasferimenti da garantire alle Province autonome di Trento e Bolzano;

**RITENUTO** necessario procedere alla ripartizione della somma complessiva di € 70.000.000,00, ai sensi del citato art. 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, a favore delle Regioni, per l'anno 2024, per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo un duplice criterio, che tenga conto:

1. dello stato di avanzamento delle assunzioni degli operatori dei Centri per l'Impiego rispetto al contingente massimo previsto nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

2. della necessità di corrispondere, in aderenza alla ratio sottessa alla norma, una quota di risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni, con un criterio a componente fissa che tenga conto delle quote finanziarie complessivamente assegnate a ciascuna Regione nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

**RITENUTO** altresì opportuno introdurre un meccanismo premiale per le regioni che hanno avuto una performance migliore in questi anni, in tema di stato di avanzamento del piano di potenziamento CPI, che si ritiene di individuare nel raggiungimento della soglia dell'80% delle assunzioni effettuate, rispetto a quanto previsto dal Piano, applicando in tal caso la diversa modalità di riparametrazione degli importi con l'applicazione delle percentuali del 60% per la quota variabile e del 40% per la quota fissa.

**ACQUISITA** in data 03 ottobre 2024 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281

**D E C R E T A**

**Articolo 1**

*Ripartizione dei fondi destinati a far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'art 1, comma 85 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 — Anno 2024*

1. Per quanto in premessa indicato, con riferimento all'anno 2024, sono destinate, ai sensi dell'art. 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, risorse pari a € 70.000.000,00, ripartite secondo quanto riportato nella tabella sottostante.

**Tabella RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ANNO 2024 € 70.000.000,00**



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

REGIONE	Totalità unità aggiuntive da piano di potenziamento	Quota variabile a completamento del piano su numero assunzioni	Riparto massimo 75% risorse	Quota regionale fissa su risorse piano	Riparto fisso 25% risorse	Totale
ABRUZZO	255	2,21%	1.157.778,69 €	2,63%	460.803,77 €	<b>1.618.582,47 €</b>
BASILICATA	114	0,99%	521.000,43 €	0,94%	165.322,31 €	<b>686.322,74 €</b>
CALABRIA	623	5,40%	2.836.557,74 €	5,08%	888.190,65 €	<b>3.724.748,39 €</b>
CAMPANIA	1.840	15,95%	8.372.844,74 €	16,11%	2.819.346,20 €	<b>11.192.190,94 €</b>
EMILIA ROMAGNA	655	5,67%	2.978.648,76 €	5,83%	1.020.100,19 €	<b>3.998.748,94 €</b>
FRIULI VENEZIA G.	165	1,43%	752.556,16 €	1,32%	230.401,79 €	<b>982.957,96 €</b>
LAZIO	1.130	9,79%	5.141.589,78 €	10,47%	1.832.662,90 €	<b>6.974.252,68 €</b>
LIGURIA	258	2,24%	1.173.566,58 €	2,26%	395.728,40 €	<b>1.569.294,99 €</b>
LOMBARDIA	1.378	11,95%	6.273.055,28 €	12,91%	2.260.049,79 €	<b>8.533.105,06 €</b>
MARCHE	194	1,68%	884.121,92 €	1,51%	263.818,87 €	<b>1.147.940,79 €</b>
MOLISE	75	0,65%	342.071,01 €	0,87%	153.014,87 €	<b>495.085,87 €</b>
PIEMONTE	716	6,20%	3.257.568,16 €	6,52%	1.141.456,95 €	<b>4.399.025,11 €</b>
PUGLIA	1.129	9,78%	5.136.327,15 €	11,35%	1.985.677,95 €	<b>7.122.005,11 €</b>
SARDEGNA	357	3,10%	1.626.152,78 €	2,07%	362.311,32 €	<b>1.988.464,11 €</b>
SICILIA	1.246	10,81%	5.673.115,43 €	6,95%	1.217.085,09 €	<b>6.890.200,51 €</b>
TOSCANA	643	5,57%	2.926.022,45 €	6,08%	1.064.070,03 €	<b>3.990.092,48 €</b>
UMBRIA	129	1,12%	589.414,63 €	1,13%	196.984,71 €	<b>786.399,34 €</b>
VALLE D'AOSTA	22	0,19%	99.990,01 €	0,19%	33.416,89 €	<b>133.406,91 €</b>
VENETO	606	5,25%	2.757.618,29 €	5,78%	1.009.557,31 €	<b>3.767.175,60 €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>11.535</b>	<b>100%</b>	<b>52.500.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.500.000,00 €</b>	<b>70.000.000,00 €</b>

## Articolo 2

1. Qualora la percentuale delle assunzioni raggiunta al 31 dicembre 2024 superi l'80% del totale assegnato, la ripartizione avverrà, per le regioni interessate, secondo quanto indicato nella tabella sottostante.

Qualora, invece, la percentuale delle assunzioni raggiunta al 31 dicembre 2024 non superi l'80% del totale assegnato, la ripartizione avverrà, per le regioni interessate, secondo quanto indicato nella tabella riportata all'articolo 1.

**Tabella RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ANNO 2024 € 70.000.000,00 in caso di superamento della soglia dell'80% delle assunzioni**



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

REGIONE	Totalità unità aggiuntive da piano di potenziamento	Quota variabile a completamento del piano su numero assunzioni	Riparto massimo 60% risorse	Quota regionale fissa su risorse piano	Riparto fisso 40% risorse	Totale
ABRUZZO	255	2,21%	926.222,95 €	2,63%	737.286,04 €	1.663.508,99 €
BASILICATA	114	0,99%	416.800,35 €	0,94%	264.515,70 €	681.316,05 €
CALABRIA	623	5,40%	2.269.246,19 €	5,08%	1.421.105,05 €	3.690.351,24 €
CAMPANIA	1.840	15,95%	6.698.275,80 €	16,11%	4.510.953,90 €	11.209.229,70 €
EMILIA ROMAGNA	655	5,67%	2.382.919,00 €	5,83%	1.632.160,30 €	4.015.079,30 €
FRIULI VENEZIA G.	165	1,43%	602.044,93 €	1,32%	368.642,87 €	970.687,80 €
LAZIO	1.130	9,79%	4.113.271,83 €	10,47%	2.932.260,63 €	7.045.532,46 €
LIGURIA	258	2,24%	938.853,26 €	2,26%	633.165,45 €	1.572.018,71 €
LOMBARDIA	1.378	11,95%	5.018.444,23 €	12,91%	3.616.079,64 €	8.634.523,87 €
MARCHE	194	1,68%	707.297,53 €	1,51%	422.110,20 €	1.129.407,73 €
MOLISE	75	0,65%	273.656,80 €	0,87%	244.823,79 €	518.480,59 €
PIEMONTE	716	6,20%	2.606.054,52 €	6,52%	1.826.331,13 €	4.432.385,65 €
PUGLIA	1.129	9,78%	4.109.061,72 €	11,35%	3.177.084,72 €	7.286.146,44 €
SARDEGNA	357	3,10%	1.300.922,23 €	2,07%	579.698,12 €	1.880.620,35 €
SICILIA	1.246	10,81%	4.538.492,35 €	6,95%	1.947.336,14 €	6.485.828,49 €
TOSCANA	643	5,57%	2.340.817,96 €	6,08%	1.702.512,05 €	4.043.330,01 €
UMBRIA	129	1,12%	471.531,70 €	1,13%	315.175,54 €	786.707,24 €
VALLE D'AOSTA	22	0,19%	79.992,02 €	0,19%	53.467,03 €	133.459,05 €
VENETO	606	5,25%	2.206.094,63 €	5,78%	1.615.291,70 €	3.821.386,33 €
<b>TOTALE</b>	<b>11.535</b>	<b>100%</b>	<b>42.000.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.000.000,00 €</b>	<b>70.000.000,00 €</b>

### Articolo 3

#### *Modalità di trasferimento delle risorse*

1. Il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 1 o all'articolo 2 sarà effettuato, per quanto riguarda il primo criterio (75% o 60%), all'esito dei dati comunicati dalle singole Regioni, in base all'avanzamento delle assunzioni rispetto al totale autorizzato con il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Le Regioni forniranno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposita richiesta completa di rendicontazione attestante le assunzioni effettuate.

2. Il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 1 o all'articolo 2 e concernenti il criterio a componente fissa verrà effettuato ad avvenuto perfezionamento del presente decreto sulla base degli importi indicati nella tabella "Riparto fisso 25% risorse" oppure "Riparto fisso 40% risorse" qualora sia stata superata la soglia indicata nell'art. 2.



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione Pubblicità legale.

Roma, - 7 GEN 2025

IL MINISTRO  
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
*Marina Elvira Calderone*

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
*Giancarlo Giorgetti*